

COMUNE DI CISANO SUL NEVA
(Provincia di Savona)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Articolo 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Articolo 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	5
Articolo 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	5
Articolo 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	6
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI	9
Articolo 8 - SOGGETTO ATTIVO	9
Articolo 9 - BASE IMPONIBILE	10
Articolo 10 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	10
Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	11
Articolo 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11
Articolo 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
Articolo 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	12
Articolo 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Articolo 17 - TARIFFA GIORNALIERA	13
Articolo 18 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	14
Articolo 19 - ESENZIONI E RIDUZIONI	15
Articolo 20 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI	16
Articolo 21 - VERSAMENTI	16
Articolo 22 - DICHIARAZIONE	17
Articolo 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
Articolo 24 - ACCERTAMENTO	17
Articolo 25 - RISCOSSIONE COATTIVA	18
Articolo 26 - SANZIONI ED INTERESSI	18
Articolo 27 - RIMBORSI	19
Articolo 28 - CONTENZIOSO	19
Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	20
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche	21
ALLEGATO B - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	22
ALLEGATO C - Sanzioni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati –	24

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CISANO SUL NEVA dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di CISANO SUL NEVA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione, secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in sito), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di raccolta dei rifiuti sono state progettate con l'obiettivo di soddisfare gli obblighi normativi, in termini di percentuale di raccolta differenziata. ~~La raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune di CISANO SUL NEVA avviene tramite un sistema Porta a Porta.~~ L'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha avviato la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando il sistema di raccolta "porta a porta".
2. Il sistema di raccolta "Porta a Porta" prevede il ritiro - **alle utenze domestiche e non domestiche** - dei seguenti rifiuti:

A) Carta e cartone: tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa, nonché il materiale da imballaggio in carta e cartone (carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate, fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della carta assorbente da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo, contenitori tetrapak per latte, succhi di frutta e bevande, scatole per alimenti); la carta ed il cartone vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "porta a porta", nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche). I rifiuti devono essere esposti, utilizzando gli appositi contenitori/mastelli, davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio:

- utenze condominiali, contenitori di prossimità di colore bianco;
- utenze non condominiali, mastelli di colore giallo.

I cartoni dovranno essere piegati e pressati, al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in maniera compatta ed ordinata.

B) Imballaggi in plastica: i contenitori e gli imballi, con cui vengono confezionati i prodotti finiti, che si acquistano in negozio, sia di tipo alimentare che non; le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS (bicchieri e piatti in plastica, senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per frutta e verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la verdura, contenitori per alimenti in plastica, vasetti in plastica per yogurt e formaggi, vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o frutta/verdura).

Gli imballaggi in plastica vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "porta a porta", nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche).

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio, utilizzando gli appositi sacchi semitrasparenti, chiusi accuratamente, o gli appositi mastelli o contenitori condominiali/di prossimità, di colore giallo.

C) Vetro e lattine metalli: sono i contenitori in vetro e banda stagnata, con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non (bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di vetro per conserve, bombolette spray per alimenti, barattoli di latta e banda stagnata, lattine, tappi a vite e a corona).

Il vetro e le lattine vengono prelevati secondo la metodologia del servizio di raccolta "porta a

porta”, nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche).

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio, utilizzando gli appositi contenitori/mastelli:

- utenze condominiali, contenitori di prossimità di colore blu;
- utenze non condominiali, mastelli di colore giallo.

D) Rifiuto organico-Umido: l’insieme degli scarti, derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi (avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di frutta e verdura,avanzi di carne o pesce, fondi di caffè e bustine di tè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische di pesce, ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta unti).

La frazione organica (umido) viene prelevata secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a porta”, nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche).

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio, utilizzando gli appositi sacchi compostabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli appositi mastelli/bidoni antirandagismo o nei contenitori condominiali/di prossimità di colore marrone.

Le utenze, che posseggono un orto o un giardino, su richiesta, potranno dotarsi di un’apposita compostiera domestica, per smaltire i propri rifiuti organici, secondo le modalità tecniche previste.

Il corretto uso della compostiera prevede una riduzione della tariffa TARI.

E) Rifiuto secco non riciclabile indifferenziato: rifiuto secco residuo, comprendente tutti i materiali che non possono essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai rifiuti differenziabili ne comprometterebbero il riciclo (carta plastificata, oleata, rasoï usa e getta, accendini, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, videocassette, musicassette, dvd, cd, lettiere per animali, giocattoli, mozziconi di sigaretta spenti, posate in plastica).

La frazione indifferenziata viene prelevata secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a porta”, nei giorni previsti dai rispettivi calendari (utenze domestiche e utenze non domestiche).

Il conferimento della frazione indifferenziata deve essere effettuato, utilizzando gli appositi contenitori/mastelli:

- utenze condominiali, contenitori di prossimità di colore verde;
- utenze non condominiali, mastelli di colore giallo.

3. Il kit utile alla raccolta “Porta a Porta” è formato da un mastello giallo, un mastello marrone, un sottolavello (biopattumiera) e una fornitura annuale di sacchi colorati: verdi traslucidi per il conferimento dell’indifferenziato, gialli traslucidi per il conferimento della plastica e compostabili in mater-bi per il conferimento della frazione organica.
4. La raccolta dei materiali ~~rifiuti~~ ingombranti (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, poltrone, divani, vecchi mobili d’arredo, damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cartone) e i R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in genere, televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori cd/dvd, radio, condizionatori vecchi computer e componenti informatici, componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica batteria) è effettuata, **gratuitamente**, a cura delle utenze, domestiche e non, dalla ditta incaricata, su strade ~~pubbliche~~ transitabili dai propri mezzi ~~da mezzi pesanti~~, due volte al mese, su prenotazione al numero verde.

Le utenze, domestiche e non, attraverso il numero telefonico messo a disposizione dal gestore del servizio, possono prenotare la raccolta domiciliare, gratuita, dei beni durevoli ingombranti e dei R.A.E.E., nel numero massimo di tre pezzi.

Al momento della prenotazione, l'utente dovrà fornire le generalità e l'indirizzo, una descrizione dettagliata dei beni da prelevare, in modo da organizzare i prelievi in funzione al numero di pezzi da ritirare.

Inoltre, esclusivamente per la raccolta separata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in recepimento della direttiva CEE 96/2002, il detentore finale di una apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE), nel momento in cui vuole disfarsene, deve consegnarla al negoziante, in cambio dell'acquisto di una apparecchiatura nuova, equivalente per funzioni.

Il negoziante è obbligato a ritirare, gratuitamente, l'apparecchiatura consegnata dal cliente.

5. La raccolta delle pile e batterie ~~e dei farmaci~~ è svolta tramite l'utilizzo di appositi contenitori presenti sul territorio e dislocati, abitualmente, negli esercizi, che commercializzano tale prodotto. ~~presso alcuni rivenditori.~~
~~Le utenze, che posseggono un orto o un giardino, su richiesta, potranno dotarsi di una compostiera domestica per smaltire i propri rifiuti organici.~~
6. E' fatto obbligo per gli utenti, di depositare medicinali e farmaci scaduti, **senza i relativi imballaggi**, all'interno dei raccoglitori presenti sul territorio, ovvero presso le farmacie, parafarmacie, ambulatori o studi medici.
7. E' fatto obbligo, per gli utenti, di depositare gli abiti dismessi all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio; qualora il contenitore risultasse pieno non dovranno, in alcun modo, essere abbandonati i materiali all'esterno del contenitore, ma sarà sufficiente segnalare il riempimento al gestore del servizio o all'Amministrazione Comunale.
8. Tutte le utenze sono tenute ~~ad esporre~~ a conferire i loro rifiuti, seguendo rigorosamente le modalità e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e riportati nelle brochure informative consegnate ad inizio servizio; è vietato, altresì, a tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati.
9. Le **utenze domestiche condominiali**, dotate di contenitori di prossimità, devono:
 - **conservare** le dotazioni consegnate all'interno delle aree di pertinenza;
 - **mantenerli** in buono stato in modo da garantirne l'igiene, la pulizia ed il decoro.
10. Le **utenze domestiche non condominiali**, dotate di sacchi e mastelli, **devono**:
 - **conservare** le dotazioni consegnate all'interno delle proprie abitazioni o all'interno delle aree di pertinenza;
 - **esporli**, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree di pertinenza, accessibili agli operatori;
 - **ritirare** i mastelli non appena terminate le operazioni di svuotamento;
 - **mantenerli** in buono stato, in modo da garantirne l'igiene, la pulizia ed il decoro.
11. Le **utenze non domestiche** (bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali, impianti sportivi, mense scolastiche, uffici e servizi, ecc), dotate, a seconda dei casi, di sacchi, mastelli, contenitori di prossimità, **devono conservare** le dotazioni all'interno delle aree di pertinenza, o, nel caso non siano dotate di aree private, **conferire** i rifiuti nei punti di raccolta ubicati sul territorio comunale, concordate con l'Amministrazione.

12. Sacchi, mastelli e contenitori esposti devono essere posizionati in modo tale, da non creare intralcio per il normale transito veicolare e/o pedonale.
13. E' fatto obbligo all'utenza di restituire al gestore del servizio le attrezzature ricevute in comodato d'uso, qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse più servirsene;
14. I rifiuti esposti, in violazione delle modalità stabilite, non vengono prelevati ed i trasgressori, che hanno l'obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno sanzionati come indicato nell'allegato C); nel caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi possono essere prelevati dal gestore del servizio, con spese a carico degli inadempienti.
15. Le modalità di raccolta, prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell'anno e/o per esigenze straordinarie, possono essere assoggettate a diversa disciplina, con modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio; in tal caso le utenze, preventivamente informate con avvisi pubblici, sono tenute a conformarsi alle nuove disposizioni.
16. Alle utenze, che, per questioni logistiche, non possono essere servite dal sistema di raccolta porta a porta, è fatto obbligo di depositare i propri rifiuti, in modo differenziato, all'interno dei contenitori stradali "di prossimità", posti nelle aree, all'uopo individuate, dal gestore del servizio, avendo cura di conferire gli stessi senza sporcare il suolo pubblico. E' fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti all'esterno dei contenitori.
17. I proprietari, che affittano immobili a terzi per brevi periodi, sono tenuti ad informare i relativi inquilini sul metodo di raccolta porta a porta praticato e a metter loro a disposizione le istruzioni per l'uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale.

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CISANO SUL NEVA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 9 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore, se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni, di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento, di cui al D.P.R. n. 138/1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27.07.2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 10 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla

L. 28.02.2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il competente organo Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd, di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

Articolo 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, di cui al successivo art. 18, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche, che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone, che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume, come numero degli occupanti, quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, di cui all'art. 17, comma 6, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare, in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 19 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al **40 %** per le utenze poste a una distanza **oltre 300 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
4. Sono, inoltre, previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 10 %**.
 - b) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto di applica una **riduzione del 10 %** . La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
 - c) utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30 %** ai locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
 - d) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - e) riduzioni per il recupero: la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione nella misura del 10 % deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione relativa. L'eventuale riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. La tariffa ordinaria (parte fissa e parte variabile) viene, altresì, ridotta nella misura del cinquanta per cento per le abitazioni di residenza di nucleo familiare anagrafico avente almeno un componente riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 05.02.1992, n. 104 e ss.mm.ii., o invalido al 100%, effettivamente convivente e con una situazione economica del nucleo familiare inferiore od uguale all'indicatore ISEE pari a €. 10.000,00.
6. Le agevolazioni, di cui al comma precedente, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
8. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
10. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 20 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Articolo 21 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti nei mesi settembre e novembre.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

Articolo 22 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla successiva TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività, che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 24 - ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento, di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 del codice civile.

Articolo 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 26 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.L.gs. 18.12.1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 20 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni, di cui ai commi da 2 a 4, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'1 %. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. In riferimento alle modalità di raccolta, di cui al precedente art. 6, salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006, le violazioni sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative, a norma della L. n. 689/81 e del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., nell'ambito dei limiti, di cui all'Allegato C, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. Dall'accertamento della violazione consegue, altresì, l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
9. Le violazioni in argomento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i), Le sanzioni sono irrogate per ciascuna condotta accertata, in cui è stata commessa la violazione.
10. Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (qualora nominato), quale rappresentante dell'intero condominio.

Articolo 27 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella stessa misura prevista dall'art. 22, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 17, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 28 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni, di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*** *Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti:* ***

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto02. Campeggi, distributori carburanti03. Stabilimenti balneari04. Esposizioni, autosaloni05. Alberghi con ristorante06. Alberghi senza ristorante07. Case di cura e riposo08. Uffici, agenzie, studi professionali09. Banche ed istituti di credito10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto14. Attività industriali con capannoni di produzione15. Attività artigianali di produzione beni specifici16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie17. Bar, caffè, pasticceria18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19. Plurilicenze alimentari e/o miste20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante21. Discoteche, night club |
|---|

ALLEGATO B - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- 1) rifiuti di carta, cartone e similari;
- 2) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- 3) imballaggi primari
- 4) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- 5) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- 6) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 7) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 8) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- 9) paglia e prodotti di paglia;
- 10) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 11) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 12) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 13) feltri e tessuti non tessuti;
- 14) pelle e simil pelle;
- 15) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- 16) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 17) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 18) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 19) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 20) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 21) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- 22) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 23) nastri abrasivi;
- 24) cavi e materiale elettrico in genere;
- 25) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 26) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

27) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

28) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

29) accessori per l'informatica.

Sono, altresì, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni, di cui alla L. 23.12.1978, n. 833:

1) rifiuti delle cucine;

2) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

4) rifiuti ingombranti

5) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

6) indumenti e lenzuola monouso;

7) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

8) pannolini pediatrici e i pannoloni,

9) contenitori e sacche delle urine;

10) rifiuti verdi.

ALLEGATO C - Sanzioni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati –

	Violazioni	Minimo (euro)	Massim o (euro)	p.m.r. ammesso (*) (euro)
1	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato	25	500	50
2	Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata (umido, carta, plastica, vetro e lattine) nei contenitori destinati a ricevere la frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (es. conferimento della frazione organica nel contenitore/sacco destinato a ricevere la frazione indifferenziata)	25	500	50
3	Conferimento di una frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata nei contenitori destinati a ricevere un'altra frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata (es. conferimento della frazione organica nel contenitore destinato a ricevere la carta)	25	500	50
4	Mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro delle attrezzature utilizzate per la raccolta differenziata (mastelli e contenitori)	25	500	50
5	Mancato utilizzo delle attrezzature (sacchi/mastelli/contenitori) consegnate dal gestore del servizio ovvero utilizzo di attrezzature diverse da quelle consegnate	25	500	50
6	Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate dal gestore per la raccolta differenziata dei rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo) - mancata chiusura del coperchio dei mastelli/contenitori ovvero mancata chiusura dei sacchi al momento dell'esposizione sulla pubblica via; - utilizzo di contenitori assegnati ad una determinata utenza da parte di utenze estranee alla stessa; - utilizzo dei contenitori per finalità diverse da quelle cui sono destinati; - mancata restituzione al gestore dei contenitori al termine del periodo di utilizzo;	25	500	50
7	Danneggiamento delle attrezzature consegnate, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	25	500	50
8	Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: - consegna attrezzature da parte del gestore del servizio; - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti; - pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche;	25	500	50
9	Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini porta rifiuti stradali	25	500	50
10	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto	25	500	50

11	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	25	500	50
12	Utilizzo dei contenitori/mastelli quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	25	500	50
13	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	25	500	50
14	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	25	500	50
15	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente a: - raccolta dei rifiuti ingombranti - raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	25	500	50
16	Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	25	500	50
17	Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta o l'area ecologica comunale	25	500	50
18	Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	25	500	50
19	Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	25	500	50
20	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/utilizzate per: - esercizi commerciali - esercizi stagionali svolti all'aperto - manifestazioni - spettacoli itineranti - soste temporanee - carico e scarico merci - cantieri - fiere e mercati	25	500	50
21	Ogni altra violazione al presente regolamento, ove non costituisca reato e non costituisca violazione di altre Leggi Speciali, autonomamente sanzionate	25	500	50

* pagamento in misura ridotta (pari ad € 50, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero pagamento in misura ridotta diverso, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. n. 689/81, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di determinare in maniera diversa la misura del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 6bis del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24.07.2008, n. 125.